

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 261/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> (di seguito «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione e sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDIMENTO

## 1. Apertura

- (1) Il 20 novembre 2006 la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante le importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese (RPC) presentata a norma dell'articolo 5 del regolamento di base dalla Federazione ANIMA/COMPO («il denunciante») a nome di produttori che rappresentano una quota considerevole, in questo caso superiore al 50 %, della produzione comunitaria complessiva di determinati compressori.
- (2) La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping e del pregiudizio notevole che ne è derivato, elementi considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.
- (3) Il 21 dicembre 2006 il procedimento è stato avviato mediante la pubblicazione di un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU C 314 del 21.12.2006, pag. 2.

## 2. Misure provvisorie

- (4) Data la necessità di esaminare ulteriormente alcuni aspetti dell'inchiesta, si è deciso di proseguire l'inchiesta senza istituire misure provvisorie.

## 3. Parti interessate dal procedimento

- (5) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento i produttori esportatori della RPC, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori, i fornitori e le associazioni notoriamente interessati, i rappresentanti della RPC, i produttori comunitari denunciati e altri produttori comunitari notoriamente interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro i limiti di tempo indicati nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.
- (6) Per consentire ai produttori esportatori della RPC di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta ai produttori esportatori notoriamente interessati e alle autorità della RPC. Quattordici produttori esportatori, compresi gruppi di società collegate, hanno chiesto che fosse loro applicato il TEM, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, o il TI qualora l'inchiesta stabilisse che non soddisfano le condizioni per fruire del TEM. Un produttore esportatore ha chiesto soltanto il TI.
- (7) Dato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori della RPC, di importatori e di produttori della Comunità, la Commissione ha indicato nell'avviso di apertura che si sarebbe potuto ricorrere al metodo del campionamento per determinare il dumping e il pregiudizio, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.